

Un capitolo rilevante: mass media e amministrazione della giustizia

■ Per tutte le imprese, la pubblicità rimane l'anima del commercio, a condizione che non sia la pubblicità negativa connessa all'implicazione di un'impresa in un processo civile o penale. Per le banche, poi, e gli altri intermediari finanziari, la gestione del rischio reputazionale è addirittura diventato un obbligo in base alla recente dottrina instaurata dalla FINMA riguardo al cosiddetto crossborder risk. Pertanto l'accesso alle informazioni riguardanti processi civili, penali ed amministrativi nonché l'utilizzazione di queste informazioni possono confliggere talvolta anche violentemente con gli interessi patrimoniali delle imprese. D'altra parte il legislatore, anche nei nuovi Codici di procedura civile e di procedura penale, in vigore dall'inizio del 2011, antepone di regola l'interesse ad un'ordinata efficace amministrazione della giustizia rispetto al diritto all'informazione. Mentre nel campo amministrativo la trasparenza diventa un principio codificato, nel campo giudiziario la relativa legge federale non si applica, per cui permangono rarissime le eccezioni al principio del segreto istruttorio. Inoltre, l'accesso agli atti di un procedimento è previsto, nel processo civile, solamente per le parti e nel processo penale solamente per coloro che fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione. Anzi, lo sviluppo e il contenuto del procedimento penale viene fatto oggetto di misure speciali di protezione: la facoltà per l'autorità penale di obbligare l'accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e tutti i loro patrocinatori, nonché i testimoni, e persino i destinatari di provvedimenti coercitivi, a mantenere il silenzio. In caso di trasgressione il destinatario del divieto di parlare è punibile con una multa e parimenti colui che lo dovesse assistere nella divulgazione di informazioni coperte da tale divieto, come potrebbe essere il caso di un operatore dei media, che è pertanto tenuto a verificare l'esistenza o meno di un simile divieto. Le uniche eccezioni riguardanti l'informazione dei terzi ed in particolare del pubblico, tramite i mass media, sono previste esplicitamente e in modo dettagliato, sia per l'autorità giudiziaria che per la polizia; comunque l'informazione deve avvenire rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati. Norme speciali sono previste a favore della personalità della vittima, di cui sia l'autorità, sia i privati, compresi i mass media, possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgare l'identità oppure informazioni che ne consentano l'identificazione solamente nei casi previsti dalla legge. Il principio di pubblicità viene previsto esclusivamente per le udienze davanti al Tribunale di primo grado e al Tribunale d'appello.

Ma anche riguardo alle udienze il legislatore è stato restrittivo, vietando le riprese visive o sonore all'interno dell'edificio del Tribunale nonché le riprese di atti procedurali eseguiti in un altro luogo. Disciplinato anche il processo a porte chiuse, in particolare a tutela di interessi degni di protezione di una persona coinvolta, segnatamente quelli della vittima. Per assicurare una gestione ordinata e rispettosa dei diritti della personalità e degli interessi prevalenti, il legislatore ha previsto la facoltà per la Confederazione e i Cantoni di disciplinare l'ammissione, i diritti e gli obblighi dei cronisti giudiziari. D'altra parte, in riconoscimento del ruolo dei mezzi di comunicazione sociale, le persone che se ne occupano professionalmente nonché i loro ausiliari, hanno facoltà di non deporre riguardo all'identità dell'autore o al contenuto e alle fonti delle loro informazioni, nell'interesse di un procedimento civile oppure penale, in quest'ultimo caso però con alcune restrizioni.

Negli ultimi anni le procedure civili e penali a carico di operatori dei mass media, editori, stampatori e provider sono aumentate, essendo aumentato il numero di coloro che si ritengono vittime di lesioni della personalità oppure di reati contro l'onore oppure di concorrenza sleale. Il nuovo Codice di procedura civile destina ai provvedimenti cautelari nei confronti dei mass media periodici una norma speciale, che rammenta il principio di proporzionalità, richiede l'esistenza di un pregiudizio particolarmente grave e l'assenza di motivi che giustificano la lesione della personalità: requisiti severi, forse eccessivamente, rispetto al dilagante media stalking alimentato dalla ripetizione martellante della stessa notizia, dalla registrazione di immagini e di suoni in violazione della sfera personale privata e del domicilio e dalla caccia all'audience fondata sulla dettagliata ricostruzione dei crimini più abietti.

* avvocato, Lugano